

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1759

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARINI, CRISTONI, DEL BUE

Presentata il 22 ottobre 1987

Adeguamento automatico delle indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti e gli invalidi civili totalmente inabili

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le leggi 4 maggio 1983, n. 165 « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1979, n. 682, in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti » e 26 luglio 1984, n. 392 « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili » stabilisce che la equiparazione delle indennità di accompagnamento per i cittadini ciechi assoluti e per gli invalidi totalmente inabili a quella in godimento ai grandi invalidi di guerra, comporta l'estensione della misura della indennità e delle relative modalità di adeguamento automatico, secondo quanto previsto nella legge 30 dicembre 1981, n. 834 sul riordinamento delle pensioni di guerra. Con questi provvedimenti si intendeva stabilire

un primo principio di eguaglianza per i cittadini gravemente invalidi a godere della stessa misura della indennità di accompagnatore, indipendentemente dalla causa che aveva generato l'invalidità.

Il gruppo socialista si impegnò a suo tempo perché l'adeguamento automatico delle indennità di accompagnamento competesse anche ai ciechi assoluti e agli invalidi civili totalmente inabili, così da equiparare dette categorie agli invalidi di guerra.

Onorevoli Colleghi, con la presente proposta di legge, composta di due articoli, viene sanata una grave ingiustizia ed il provvedimento è atteso con ansia dalle migliaia di cittadini invalidi e dalle loro famiglie che il gruppo socialista intende rassicurare con un urgente impegno per la rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1987 l'indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti e per gli invalidi civili totalmente inabili è adeguata negli importi a quelli previsti per le corrispondenti indennità di accompagnamento determinate per i grandi invalidi di guerra, dal comma 2 dell'articolo 1, della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 400 miliardi per l'anno finanziario 1987 ed in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i corrispondenti esercizi finanziari, a tale fine utilizzando l'accantonamento alla voce: Ministero dell'interno « adeguamento delle indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della citata legge 6 ottobre 1986, n. 656.